

**MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
SOTTOMISURA FORESTALE****AZIONE 2: Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici****1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA****1.1- Descrizione generale**

L'azione 2 offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura destinati al mercato delle energie rinnovabili.

Gli aiuti sostengono le fasi di trasformazione e sfruttamento della biomassa forestale successive alle prime lavorazioni promuovendo la diffusione di attrezzature e macchinari innovativi a ridotto impatto ambientale

1.2- Obiettivi

Obiettivo principale dell'azione è quello di dotare le imprese forestali degli strumenti necessari alla produzione, commercializzazione e sfruttamento sostenibile della biomassa forestale favorendo la costituzione, lo sviluppo e l'accorciamento di filiere locali "bosco-legno-energia" tra soggetti certificati secondo gli standard PEFC e FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. In particolare:

- a) imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) altri operatori del settore foresta-legno;
- d) imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004;

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1 devono dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale⁵, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2010 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata di attività di natura forestale.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari da eseguirsi in azienda connesse alla trasformazione della biomassa forestale a fini energetici, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto della biomassa in conto proprio;
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.);
- c) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
- d) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate⁶, piazzali di deposito e ricoveri mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione della biomassa forestale; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
- e) Investimenti per l'acquisto e l'installazione di centrali termiche alimentate a biomassa legnosa (legno, pellet, cippato, bricchetti, ecc...) di origine forestale destinata ad un utilizzo interno dell'impresa e per il solo soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali;
- f) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- g) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e agli acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

⁵ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

⁶ Per piazzola attrezzata si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura della biomassa forestale.

I mezzi di trasporto della biomassa su strada, integrati in un processo di filiera corta, possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale agroforestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario [n. 30 del 30/12/2009](#) e succ.mod. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Gli investimenti di cui al par. 3.1.1 lettera e) hanno per oggetto centrali termiche ad alto rendimento termico⁷. L'impianto dovrà inoltre risultare conforme alla normativa di settore.

La centrale termica deve essere destinata alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o energia elettrica e ad altri usi ad utilizzazione plurima, nell'ambito di locali destinati alle attività produttive aziendali (imprese di prima e seconda lavorazione).

In ogni caso la potenza erogata dagli impianti non può superare 1 MW termico. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature e gli impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua, le tubazioni, e le pompe di mandata. Sono ammesse inoltre le spese relative alle opere murarie del locale caldaia nella misura connessa ai lavori di installazione e messa in funzione.

Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). La quantificazione dell'energia termica verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera d) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

⁷ Nell'ambito della presente azione sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- per potenze inferiori a 300 KW: requisiti di cui alla norma UNI-EN 303-5, classe 3, con certificato emesso da ente terzo accreditato;
- per potenze uguali o superiori a 300 KW: coefficiente di rendimento superiore all'85% con certificato emesso da ente terzo accreditato.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali.

Le imprese richiedenti operanti nel settore della trasformazione del legname (es. segherie) devono essere in possesso di centrale termica/caldaia a biomasse forestali o acquistarla nell'ambito della presente azione.

Tale obbligo riguarda solo le imprese che possiedono sedi operative adibite ad ufficio o a servizi accessori all'attività, che necessitano di riscaldamento o di acqua calda sanitaria, con superficie calpestabile superiore a 20 mq., cioè quando si è in presenza di stanze o locali di dimensioni complessive tali da giustificare un impianto di riscaldamento a biomassa. I capannoni (ovvero le costruzioni fisse o relativamente precarie a un solo piano adibite a deposito o a lavorazioni industriali) caratterizzati da tipologie o volumi inadatti per forma e dimensione, in termini di efficacia energetica, ad essere riscaldati e gli altri locali (indipendentemente dalla loro destinazione) di superficie calpestabile inferiore ai 20 mq. sono invece esclusi da tale obbligo.

L'installazione della centrale termica/caldaia, conseguente a tale obbligo, deve avvenire entro il termine stabilito per l'esecuzione degli investimenti (diciotto mesi dalla data prevista dalle procedure generali), anche nel caso in cui il beneficiario vi provveda con mezzi propri, cioè senza ricorrere ai contributi concessi nell'ambito del PSR.

I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3- Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.600.000,00 euro.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 400.000,00 € per tutti gli investimenti. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione degli investimenti dotazionali e infrastrutturali è stabilito dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Acquisto di impianti termici con un coefficiente di rendimento superiore al 90%	5,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC o FSC per i richiedenti proprietari forestali (vedi Nota 1).	4,5
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia proprietario forestale	2
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	5
Approccio associativo	Associazione o consorzio di proprietari o Regole	2
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)	1
Diversificazione del prodotto	Produzione di differenti tipologie di combustibile legnoso (es: sia legna a pezzi che cippato)	3
Aumento del valore aggiunto	L'aumento del valore del prodotto ottenuto dalla trasformazione è superiore al valore del prezzo medio di mercato dello stesso non trasformato.	4
Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	4,5

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della presentazione della domanda.

1.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descrivi la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. fotocopia della scheda tecnica della caldaia contenente anche il relativi rendimento ed il consumo.
10. qualora il richiedente, sia un'impresa operante nel settore della trasformazione del legname (es. segheria), dichiarazione che attesti il possesso di una centrale termica/caldaia, fatto salvo che l'installazione della centrale termica/caldaia non sia oggetto di contributo
11. diagramma d'uso aziendale della centrale termica ai fini della stima del fabbisogno energetico;
12. ai fini della determinazione del requisito di "microimpresa" allegare la scheda relativa alla dimensione aziendale predisposta da AVEPA
13. titolo abilitativo all'attività edilizia specifica ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente azione (es: Permesso a costruire, DIA, SCIA) riportante la data di presentazione della stessa;
14. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
15. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 della PMPF qualora necessaria;
16. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
17. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 13 al n. 17, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 13 al n. 17, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);

2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. documentazione probante il rilascio del codice definitivo di certificazione (per coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto avevano già avviato le procedure di certificazione ed erano in attesa del rilascio del codice definitivo)
6. documentazione probante il completamento del processo di certificazione o copia della richiesta di visita ispettiva finale della catena di custodia attivata (per coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto hanno attivato la catena di custodia).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.